



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO DEI POSTI
DI ORMEGGIO E DEI SERVIZI PORTO DI CASTELSARDO**
(Modificato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 19 del 04.05.2023)

Art.1 – Disposizioni generali

1. La GE.CAS. S.R.L. esercita la propria attività in forza della Concessione demaniale marittima prot. n. 13241 rep. n. 644 del 03/04/2014 (Reg. n. 326) e della Concessione Demaniale Regionale n° 01, rep. 12, del 01/02/2006 e n. 45, rep. 123, del 13/05/1999, come ampliata con determinazione prot. n. 15981, rep. 717 del 04/04/2018 (Reg. 511) di mq 51.281,21, cui fa seguito la determinazione prot. 17996 rep. 1563 del 10 maggio 2021 relativa alla prosecuzione dell'esercizio sino al 31 dicembre 2033 - Art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 - Deliberazione G. R. 24 Settembre 2020, n. 47/34.
2. Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per i soggetti ammessi ad accedere agli spazi assentiti dalle concessioni demaniali di cui sopra, a seguito di autorizzazione da parte del soggetto gestore, ovvero in base da quanto previsto dalla ordinanza della Capitaneria di Porto Torres n. 52/08, avente ad oggetto: "Regolamento del Porto di Castelsardo".
3. Nelle disposizioni qui di seguito contenute con il termine unità da diporto si intendono sia i natanti, sia le imbarcazioni e le navi.

Art. 2 - Assegnazione degli ormeggi e disdette

1. L'assegnazione annuale degli ormeggi avviene appena questi si rendono disponibili e secondo le modalità di seguito indicate.
2. Gli ormeggi sono assegnati dalla Direzione dell'Approdo, in conformità al presente Regolamento e verrà riservato un numero non inferiore al 10% del totale dei posti barca, alle unità in transito.
3. L'assegnazione degli ormeggi all'interno dell'Approdo, per i posti barca resisi disponibili per ciascuna categoria, avverrà sulla base delle richieste che dovranno essere presentate esclusivamente per iscritto, attraverso la compilazione di apposita scheda, disponibile sul sito internet www.portodicastelsardo.com, reperibile presso gli uffici Ge.Cas. siti nel Porto di Castelsardo. Le richieste potranno essere accolte solo se presentate per:
 - raccomandata postale con a/r. indirizzata all'Ufficio Ge.Cas. presso Porto turistico di Castelsardo;
 - per e-mail alla casella di posta elettronica certificata gecas@pec.it;
 - protocollo a mano, presso gli uffici Ge.Cas. siti nel Porto di Castelsardo.
4. L'assegnatario che non intenda rinnovare il contratto di ormeggio deve provvedere a comunicare al

gestore apposita disdetta tramite le modalità previste dall'art. 4 del Contratto di Ormeggio.

5. Gli ormeggi annuali possono essere assegnati solo a persone fisiche o società.
6. A ciascuno utente può essere assegnato un solo ormeggio annuale, salvi i casi di esercizio di attività di charter nautico o comunque di attività economiche esercitate a mare e legate alla nautica da diporto autorizzate dall'amministrazione.
7. La proprietà delle imbarcazioni e delle navi viene rilevata dalla licenza di navigazione, che deve essere intestata all'assegnatario dell'ormeggio annuale.
8. Nei casi in cui il richiedente, all'atto della domanda di ormeggio annuale per subentro, non dovesse ancora aver perfezionato l'acquisto dell'unità da diporto, dovrà provvedere entro 90 (novanta) giorni dall'ammissione dell'unità da diporto all'approdo. In caso di ritardo nella trascrizione o comunque di intestazione a soggetti diversi dal titolare dell'ormeggio, si applicano le tariffe giornaliere, così come per tutti gli altri utenti che non siano assegnatari di ormeggi annuali.
9. Per i natanti, il titolo di proprietà dovrà essere dimostrato con autocertificazione nelle forme previste dalla legge ed, in aggiunta, è obbligatorio produrre copia della polizza di Assicurazione per Responsabilità Civile in corso di validità, intestata al proprietario dell'Unità da Diporto.
10. Il calcolo del canone di ormeggio annuo decorre dal giorno della firma del contratto. Il contratto si perfeziona sia con la firma del contratto, sia con il pagamento della quota dovuta che, nel caso di attribuzione nel corso dell'anno, è calcolata in dodicesimi sul periodo residuo sino al mese di dicembre. Se il giorno della comunicazione coincide o è precedente al giorno 15 il mese viene calcolato per intero, in caso contrario il calcolo parte dal mese successivo.
11. I posti annuali assegnati, sono tacitamente rinnovati per l'anno successivo, previo pagamento a saldo delle relative tariffe, entro i termini stabiliti all'art. 5, e previa esibizione del titolo di proprietà, della nuova Polizza RC, se nel frattempo scaduta e dell'altra documentazione prevista nel contratto.
12. In mancanza di presentazione del suddetto titolo e dell'altra documentazione, l'assegnazione dell'ormeggio annuale decade e, per il periodo di permanenza all'Approdo eventualmente già maturato, sono applicate le tariffe in vigore per i non assegnatari.
13. Per esigenze di organizzazione logistica, a discrezione della Direzione del Porto, il posto di ormeggio può essere variato per una più idonea funzionalità dell'Approdo turistico.
14. Le unità da diporto che ormeggiano senza titolo nell'Approdo, sono rimosse dal pontile dal personale del Porto a rischio e spese dei proprietari; la loro restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, custodia ed eventuali danni causati ad altre unità ed alle strutture dell'Approdo. Il trasgressore non può addurre a giustificazione la non conoscenza delle suddette

disposizioni.

15. Le unità in transito potranno sostare secondo le disponibilità stabilite di volta in volta dalla direzione dell'Approdo, in base ai posti liberi.
16. Gli utenti delle unità in transito dovranno recarsi presso gli uffici del porto e compilare l'apposita scheda ed esibire la documentazione richiesta.

Art. 3 – Priorità nell'assegnazione degli ormeggi



1. Hanno precedenza in graduatoria, compatibilmente con la disponibilità oggettiva di posti barca del marina:
 - a) Gli utenti disabili, ai sensi e nella misura stabilita dall'art. 49 terzo comma del Dlgs 171/05 (Codice della Nautica da Diporto). La disabilità verrà accertata al momento della presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata la certificazione della competente Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, terzo comma. Per dette assegnazioni non è consentito il subentro ai sensi del successivo art. 9. In ogni caso è fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari, tutori, amministratori di sostegno e/o accompagnatori se non sia presente il titolare dell'assegnazione del posto barca privilegiato, salvo espressa autorizzazione da parte del concessionario.
 - b) Le imprese che svolgono attività di charter nautico. L'attività dovrà essere svolta in forma di impresa, vale a dire in modo professionale e continuativo e non occasionale. Tali requisiti verranno accertati al momento della presentazione della domanda di assegnazione tramite esibizione del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, nel quale dovrà essere riportata l'attività di noleggio e/o locazione di unità da diporto. Per le annualità successive alla prima assegnazione, anche al fine di verificare l'applicabilità degli sconti di cui al successivo art. 4, l'utente dovrà esibire, se richiesta dal gestore, la documentazione contabile e fiscale attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di charter nautico. Si precisa che la priorità nell'assegnazione, così come l'attuazione dello sconto di cui al successivo art. 4, potrà essere applicata fino ad un massimo di 5 unità da diporto per ogni azienda.
 - c) Coloro che abbiano presentato richiesta di posto barca annuale e che dimostrino di aver trascorso ininterrottamente un periodo di ormeggio in transito di almeno 3 (tre) anni e siano in regola con i pagamenti.

Art.4 - Tariffe applicate

1. Le tariffe applicate sono quelle approvate con apposita determinazione dell'Amministratore Unico e pubblicate sul sito internet www.portodicastelsardo.com . Le tariffe potranno essere rideterminate annualmente, con preavviso agli utenti di almeno tre mesi, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.portodicastelsardo.com.
2. Il listino è esposto in tutti gli uffici della GE.CAS. SRL e sul sito internet www.portodicastelsardo.com.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Per alcune categorie sono previsti degli sconti approvati con determinazione dell'Amministratore Unico GECAS SRL.



Art.5 – Pagamenti ormeggi annuali

1. I pagamenti dovranno essere effettuati, entro il mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe esplicitate. Per chi desidera pagare in due soluzioni obbligatoriamente di pari importo, la seconda rata dovrà essere pagata entro il mese di giugno salvo deroghe.
2. Il ritardato pagamento del canone alle scadenze previste implica l'applicazione a carico dell'utente di una penalità pari al 10% sulla quota dovuta per i versamenti oltre la scadenza.
3. Il mancato pagamento del canone entro il 30 dicembre, anche se riferito alla seconda rata, e comunque il ritardato pagamento del canone, sarà considerato grave inadempimento con consequenziale risoluzione espressa del contratto, e darà facoltà al gestore di procedere al recupero forzoso del credito, con l'applicazione degli interessi di mora e alla richiesta di risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
4. La GE.CAS. SRL, previa diffida, può disporre ingiunzione di sgombero dell'unità da diporto. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio alla rimozione dell'unità da diporto a rischio e a spese del proprietario; la restituzione è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio e delle altre spese sostenute dalla GE.CAS. SRL.
5. Dopo lo scioglimento del contratto, fin tanto che l'unità da diporto viene lasciata dal proprietario nell'ambito del Porto, la società applicherà le tariffe in vigore per il transito.

Art.6 – Contratti di ormeggio temporaneo (mensili e di svernamento)

1. Al momento della sottoscrizione del contratto di ormeggio temporaneo, l'assegnatario deve effettuare il pagamento della tariffa corrispondente alla categoria di ormeggio per l'intero periodo assegnato.
2. L'Assegnatario temporaneo, così come qualsiasi assegnatario, non può cedere il contratto di ormeggio, né sublocare, né concedere ad altri l'uso dell'ormeggio, pena la risoluzione di diritto del contratto di ormeggio.
3. L'Assegnatario temporaneo può presentare al Gestore domanda di rinnovo.

4. I contratti mensili hanno, come periodo di riferimento, una durata convenzionale di 30 giorni ed iniziano e terminano nelle date concordate contrattualmente.
5. I contratti stagionali iniziano e terminano convenzionalmente nei giorni indicati sul listino prezzi esposto al pubblico e riportati in fattura, relativi al periodo stagionale a cui si fa riferimento.

Art.7 - Contratti di ormeggio in transito



1. Gli utenti dell'unità in transito al momento del loro arrivo dovranno recarsi presso gli uffici della GECAS. S.r.L. per compilare la scheda preposta ed esibire la documentazione prevista.
2. Al momento della compilazione della scheda, dovranno dichiarare i giorni di permanenza ed effettuare il pagamento anticipato. Nel caso in cui intendano prolungare la permanenza dovranno recarsi il giorno prima presso gli uffici del porto per l'aggiornamento della scheda e l'integrazione del relativo pagamento.
3. Gli utenti in transito hanno l'obbligo di conservare la fattura/ricevuta fiscale poiché, in virtù dei controlli effettuati dalla Direzione del porto, potrebbe essere richiesto loro di esibire la ricevuta di pagamento durante la loro permanenza nel marina.
4. Il Gestore assegna un posto tra quelli destinati a transito o un posto risultante libero per soddisfare necessità di ormeggio occasionale per le Unità da Diporto di passaggio, per un periodo massimo di 15 giorni e, comunque anche per periodi superiori, in caso di effettiva disponibilità di ormeggio. L'assegnatario, definito "Assegnatario Transito", può usufruire dell'Ormeggio direttamente per il periodo indicato.
5. E' fatto obbligo ai conduttori di unità in transito di presentarsi all'arrivo o entro le ore 10 del giorno successivo, agli uffici della GECAS srl o al personale addetto, con i documenti personali e di bordo in corso di validità per la formalizzazione del contratto in transito.
6. Il recesso anticipato da parte dell'Assegnatario Transito dal Contratto di Ormeggio prima della scadenza del contratto non dà diritto ad alcun rimborso.
7. I Contratti di Ormeggio in Transito terminano entro le ore 12,00 del giorno di scadenza. Entro tale termine l'ormeggio deve essere lasciato libero. In caso ciò non avvenga sarà applicata, a titolo di penale, una tariffa giornaliera maggiorata del 50%. È data facoltà al gestore, nei casi ritenuti necessari, di rimuovere l'Unità da Diporto, le spese saranno a carico del proprietario dell'Unità da Diporto.

Art.8 - Dimensione delle unità

1. Le dimensioni delle unità ai fini dell'assegnazione dell'ormeggio e del pagamento delle relative tariffe,

si intendono fuori tutto e sono quelle indicate nella licenza della navigazione purché non siano state apportate modifiche strutturali o aggiunte appendici tali da superare il 2% di tali dimensioni, salvo verifica da parte del personale dell'Approdo.

2. Per le unità non in possesso della licenza di navigazione le misure, salvo verifica da parte del personale dell'Approdo, sono autocertificate dal proprietario con la specificazione della lunghezza/larghezza standard dello scafo oltre eventuali appendici quando queste superino il 2% di tali valori.
3. L'eccedenza di una delle misure massime consentite determina il passaggio alla categoria superiore, tenendo conto della situazione degli ormeggi.
4. La larghezza massima consentita, compresi i parabordi, deve essere tale da non interferire nello spazio destinato alle unità da diporto adiacenti.
5. L'ammissione delle unità da diporto che eccedono tale limite sarà discrezionalmente valutata dal personale incaricato dei servizi, tenuto conto della situazione degli ormeggi e delle caratteristiche delle unità da diporto.
6. Per ogni classe di unità da diporto si considera appendice anche il motore fuoribordo di cui viene considerata, ai fini della dimensione della superficie di ingombro, unicamente la lunghezza del coperchio copri- motore eccedente la lunghezza dello scafo.
7. Nel caso in cui a seguito di verifiche si dovessero riscontrare delle dichiarazioni non veritiere rilasciate deliberatamente dai titolari di ormeggio, siano essi in transito, sia annuali, si provvederà alla riscossione delle tariffe della categoria superiore, con decorrenza dalla data di assegnazione del posto barca. Inoltre, a titolo di penale, sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata sulla differenza tra la tariffa erroneamente applicata e quella corretta. Tali verifiche possono essere realizzate in qualsiasi momento previa comunicazione al proprietario.



Art.9 - Titolare di ormeggio e subentro

1. Qualora l'ormeggio si renda libero per decesso del precedente assegnatario, hanno diritto di precedenza i figli, genitori e coniugi che acquistano o acquisiscono la proprietà dell'unità da diporto. Gli eredi dovranno comunicare, in tal caso, l'evento al Gestore e fare richiesta di subentro consegnando la documentazione dalla quale risulti la loro qualità.
2. L'assegnazione degli ormeggi può essere fatta a persone fisiche nelle seguenti condizioni:
 - a. Proprietari delle unità da diporto;
 - b. Locatari finanziari con contratto per unità da diporto con licenza di abilitazione alla navigazione intestata a Società di Leasing;
 - c. Società di persone e di Capitali: nel qual caso l'assegnatario del posto barca deve dimostrare di partecipare al capitale sociale.

3. Il subentro è consentito alle seguenti condizioni e limitazioni:
 - a. è data la possibilità di vendere l'unità da diporto con diritto di subentro per l'acquirente, ai proprietari delle unità da diporto con contratto di ormeggio annuale che siano in regola con i pagamenti del canone di ormeggio;
 - b. il subentrante può sostituire l'unità da diporto acquistata con un'altra unità, successivamente al subentro, a condizione che rientri nella stessa fascia di metratura della precedente e comunque nelle dimensioni consentite per il posto barca assegnato.
 - c. Eventuali subentri successivi al primo, saranno consentiti non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'ultimo subentro e, in ogni caso, a discrezione e a seguito di valutazione da parte dell'amministrazione di probabili anomalie per eccessiva frequenza dei subentri.

Art. 10 - Assenza dall'ormeggio



1. L'assegnatario dell'ormeggio riconosce al Gestore la facoltà di disporre temporaneamente del posto barca assegnatogli, tutte le volte che lo stesso non lo utilizzi per qualsiasi motivo.
2. L'assegnatario dell'ormeggio è tenuto a segnalare al personale incaricato dei servizi, le assenze dell'unità dall'ormeggio per periodi superiori alle 48 ore.
3. In caso di rientro prima della data indicata, il personale incaricato dei servizi provvederà alla sistemazione dell'unità previa disponibilità dei posti barca. Sarà cura comunque dell'assegnatario del posto barca, di avvertire due giorni prima del rientro al proprio ormeggio.
4. La Direzione potrà disporre, per esigenze logistiche e di qualsiasi natura, che le Unità da Diporto vengano momentaneamente ormeggiate in uno specchio acqueo diverso da quello assegnato. Gli utenti sono tenuti ad osservare le disposizioni in tal senso.

Art. 11 – Obblighi e responsabilità del concessionario

1. Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione, delle disposizioni dell'Autorità marittima Locale e del presente regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per altre unità da diporto.
2. L'assegnatario di ormeggio non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture; i danni derivanti da usi anomali o impropri dovranno essere ripristinati a totale cura e spese dell'assegnatario.
3. L'accesso al pontile ed il pontile stesso dovranno restare liberi da qualsiasi tipo di attrezzo od oggetto su tutta la sua superficie.




4. Le unità da diporto devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti di altre unità da diporto. Le unità da diporto devono essere ormeggiate adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.
5. Nei casi di decadenza del rapporto contrattuale d'ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'unità da diporto. Dove non si provveda, la GE.CAS. S.r.L. ricorrerà alla rimozione dell'unità da diporto anche tramite alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, addebitando all'utente le relative spese.
6. Il proprietario dell'unità da diporto è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto per sua imperizia, sia ai manufatti, sia alle altre Unità da Diporto. L'utente dichiara che l'imbarcazione è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni causati ad altre imbarcazioni, alle attrezzature ed agli impianti dell'approdo della GECAS. Egli è tenuto a depositare copia del contrassegno assicurativo in corso di validità, all'ufficio amministrativo. La società GE.CAS. S.r.L. non è responsabile dei danni causati da terzi verso coloro che utilizzano i posti di ormeggio.
7. La GE.CAS. S.r.L. non assume alcun obbligo di custodia dell'imbarcazione o natante e non risponde di eventuali furti sottrazioni o smarrimenti di oggetti o valori a danno dell'Utente. L'Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e del modo in cui essa è ormeggiata.
È fatto obbligo all'Utente di proteggere la propria imbarcazione con adeguati e sufficienti parabordi, con molloni di acciaio inox e cime di ormeggio.
Tutte le unità che ormeggiano devono essere in perfetta efficienza per garantire la sicurezza dello stazionamento, nonché essere in regola con le prescrizioni emanate dalle competenti autorità. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità della GE.CAS. S.r.L. e dei suoi incaricati.
8. L'Utente che lascia la propria imbarcazione nel posto di ormeggio assegnato, deve assicurarsi che le cime di trattenuta siano in ottime condizioni ed adeguati all'uso. Eventuali danni ricadranno esclusivamente sull'Utente e non potranno essere addebitati alla società.
9. I proprietari che affidano le loro unità da diporto a terzi sono responsabili personalmente per gli eventuali danni causati.
10. La GE.CAS. S.r.L. non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle unità da diporto, siano essi causati da persone o da eventi naturali.
11. Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria; e ha l'obbligo di consegnare copia del tagliando dell'assicurazione agli uffici della GE.CAS. S.r.L., per dimostrarne la regolarità.

Art. 12 – Norme di sicurezza

1. Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi del pontile devono essere in perfetta efficienza allo scopo di garantire la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.


2. Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d'ormeggio è formalmente vietato agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.
3. Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento, dovranno esser dotati di idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti fra gli stessi (parabordi).
4. Per ragioni tecnico-amministrative e di sicurezza, al fine di consentire un controllo sulle posizioni di ormeggio a tutti i mezzi nautici è consegnato un bollino adesivo indicante la numerazione del posto di ormeggio assegnata che dovrà obbligatoriamente essere esposto dall'utente a bordo dell'Unità da Diporto in modo ben visibile per il personale addetto.
5. La Direzione per questioni logistiche, potrà disporre in ogni momento la movimentazione e/o lo spostamento di una o più unità, a proprio insindacabile giudizio. Il Comandante dell'unità dovrà fornire immediata collaborazione eseguendo le disposizioni impartite dalla Direzione. La GE.CAS S.r.L., nei casi di urgenza, potrà spostare le unità da diporto dall'ormeggio assegnato ad altro ormeggio della medesima categoria, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario.
6. Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo e di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare l'inquinamento del mare e lordare il pontile.
7. Il rifornimento deve avvenire solo attraverso gli impianti delle stazioni di servizio fisse ed autorizzate.
8. Sulle unità in sosta il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge nessun altro recipiente contenente carburante deve essere lasciato a bordo.
9. E' fatto obbligo ai possessori di unità con motore a benzina di assicurarsi della dispersione dei vapori prima dell'avviamento.



Art. 13 – Comportamenti e Divieti

1. Nell'ambito dell'Approdo Turistico trovano piena applicazione le norme generali per la prevenzione degli abbordi in mare e quelle appositamente emanate dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres in materia di sicurezza della navigazione.
2. In caso di contrasto tra il presente regolamento e tali specifiche norme prevalgono le disposizioni di sicurezza.
3. Nell'area dell'Approdo è vietato:
 - a. Ogni lavoro che comporti rischi, disagio o molestia degli altri Utenti. Tali lavori devono essere effettuate nelle aree adibite a cantiere;
 - b. L'uso di proiettori e sirene, è altresì vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora;
 - c. Depositare al di fuori dell'area attrezzata "isola ecologica" olio, batterie, etc;
 - d. Depositare combustibili o sostanze infiammabili;

- e. Effettuare la balneazione;
- f. Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- g. Gettare sostanze inquinanti;
- h. Occupare superfici e pontili con unità da diporto, attrezzi, materiali o cose senza autorizzazione del personale incaricato dei servizi;
- i. installare in modo fisso antenne paraboliche sui puntoli/banchine;
- j. Eseguire lavori non autorizzati da chi di competenza;
- k. Non ottemperare alle disposizioni impartite dal personale della GECAS S.r.L. e da quello da essa incaricato o dalla Capitaneria di Porto;
- l. Cedere a terzi, anche per brevi periodi, il posto di ormeggio;
- m. lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato;
- n. all'assegnatario, di ormeggiare una unità da diporto diversa da quella dichiarata nel contratto.



4. E' vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo. In mancanza, il Gestore è autorizzato a staccare il cavo elettrico senza che il Cliente possa richiedere alcunché al Gestore per l'avvenuto allontanamento del cavo dall'erogatore di energia elettrica.
5. Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli Utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma sempre regolarmente raccolte e depositate a bordo dell'Unità.
6. Qualora un'Unità da Diporto affondi nei pressi dei pontili e delle banchine l'Utente è obbligato alla relativa rimozione. In caso di inottemperanza vi provvederà la GECAS S.r.L., con addebito delle spese al proprietario.
7. Le unità da diporto potranno tenere i motori accesi non oltre il periodo necessario per eseguire la manovra di allontanamento dall'Approdo o di avvicinamento allo stesso.
8. Il lavaggio delle unità da diporto deve essere effettuato con detersivi biologici limitando il consumo di acqua, a tal fine è fatto obbligo l'utilizzo della pistola da applicare al tubo dell'acqua.
9. Impiegare sommozzatori senza che venga comunicato alla GE.CAS. S.r.L. e che non siano autorizzati dalla Autorità Marittima, sia per eventuali lavori e sia per interventi occasionali quali recupero di oggetti sul fondo marino, cime nell'elica, ecc.;
10. Tenere qualunque comportamento che possa disturbare la quiete altrui (radio e/o televisione e/o giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.).

Art.14 - Riparazioni e manutenzioni

1. Le riparazioni e manutenzioni che implicano interventi di rilevante entità devono essere eseguite in



apposite zone presenti nell'area portuale.

2. Gli interventi richiesti dai diportisti al personale dell'Approdo, nei limiti delle competenze, e gli interventi che il personale dovrà effettuare di sua iniziativa per motivi di sicurezza, saranno addebitati in base al costo della manodopera e del materiale utilizzato.

Art. 15 Sanzioni ed ammende

1. Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:
 - a. Per la prima infrazione verrà inviata formale lettera di diffida.
 - b. Al verificarsi della seconda infrazione, o al perdurare della violazione delle obbligazioni indicate nel presente Regolamento e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al buon funzionamento dell'approdo, la GE.CAS. S.r.L. si riserva la facoltà di invocare l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio.
 - c. Nel caso di rifiuto di ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale di servizio, la GE.CAS. S.r.L. si riserva la facoltà di allocare a terra i mezzi con addebito delle spese relative all'Utente.

Art.16 - Servizi igienici e docce

1. Per motivi di sicurezza i servizi igienici rimarranno chiusi quando si effettuano le consuete pulizie degli stessi.
2. Nell'utilizzo dei servizi igienici è raccomandata la massima attenzione e correttezza, nel rispetto degli altri gli utenti del marina che ne usufruiscono. In caso di guasti agli impianti va data comunicazione al personale della GE.CAS. S.r.L.

Art.17 – Vigilanza

1. Il porto turistico è dotato di un sistema di videosorveglianza h24 e, in ogni caso, fatti salvi i poteri dell'Autorità Marittima, i titolari di ormeggio possono avvalersi del personale incaricato dei servizi dell'Approdo Turistico incaricati anch'essi a svolgere attività di sorveglianza, prevenzione e repressione degli abusi e delle violazioni al presente Regolamento che potrebbero verificarsi all'interno dell'Approdo, informando, per quanto di competenza, la GE.CAS. S.r.L. e l'Autorità Marittima.
2. I rapporti per le eventuali violazioni accertate sono inoltrati alle autorità preposte per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
3. Gli utenti che non ottemperano alle disposizioni impartite dalla direzione dell'Approdo in esecuzione di norme previste dal presente Regolamento, possono essere dalla stessa allontanati dall'ormeggio anche

coattivamente a rischio e spese dell'interessato con la perdita immediata della titolarità dell'ormeggio.

Art.18 - Integrazione assicurativa



1. Tutte le unità da diporto che utilizzano gli ormeggi devono essere preventivamente assicurate per la responsabilità civile verso terzi. Qualora l'unità da diporto non risulti assicurata, la Direzione potrà negare l'ormeggio. Qualora il massimale risulti palesemente insufficiente, la Direzione potrà richiedere una congrua integrazione assicurativa.

Art.19 - Inagibilità.

1. Qualora, per cause di forza maggiore, per la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, o per altre ragioni non imputabili al Gestore, l'ormeggio dovesse diventare temporaneamente inagibile, le spese e gli oneri di temporaneo ricollocamento dell'Unità sono a carico esclusivo del Cliente.

Art. 20 – Rimozione

1. È data facoltà al gestore, nei casi previsti dal regolamento, di rimuovere l'Unità da Diporto dal posto di ormeggio assegnato con attracco in altro posto scelto dallo stesso gestore o deposito a terra.
2. Con riferimento alla rimozione, il gestore provvederà unilateralmente, previa comunicazione con raccomandata/Ar alla rimozione dell'Unità da Diporto, essa vi provvederà decorsi 10 giorni dalla ricezione.
3. La movimentazione sarà effettuata con personale autorizzato dal gestore, ma a rischio e a spese del proprietario che continuerà a rimanere custode dell'Unità da Diporto con tutti gli oneri connessi. In più sarà facoltà del gestore ritenere l'unità, rifiutandosi ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile di adempiere alla propria obbligazione di restituzione, fin tanto che l'utente moroso non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione col pagamento di quanto dovuto.
4. Le unità sottoposte a rimozione, restano nella custodia del proprietario che ne rimane responsabile e saranno restituite previo pagamento di quanto dovuto e rimborso delle spese sostenute per lo spostamento.
5. Fin tanto che l'Unità da Diporto viene lasciata dal proprietario nell'ambito del Porto la società applicherà le tariffe in vigore per il transito.

Art. 21 - Norme e Divieti di Igiene Pubblica

1. All'interno dell'area portuale si applicano per estensione le disposizioni per la raccolta differenziata della Municipalità di Castelsardo.



2. Gli utenti titolari di ormeggio al fine di consentire un corretto smaltimento dei rifiuti sono tenuti a conferire e differenziare i rifiuti negli appositi contenitori all'interno dell'isola Ecologica nelle tipologie del secco, umido, plastica, carta, vetro, barattolame, secondo quanto riportato nei cartelli informativi.
3. E' vietato:
 - a. cedere il QrCode abilitante l'accesso per consentire il deposito di rifiuti ad utenti non titolari di contratto di ormeggio;
 - b. depositare rifiuti non correttamente differenziati e/o al di fuori degli appositi contenitori o degli orari prestabiliti;
 - c. usare i cestini della raccolta differenziata dislocati nelle aree portuali scoperte per gettare medie e grandi quantità di rifiuti, taniche d'olio, latte di vernici ecc e/o depositare batterie, latte, taniche etc. o rifiuti domestici. I diportisti che violano le disposizioni, previa contestazione, saranno sanzionati ai sensi dell' art 15 del Regolamento. Nei casi più gravi di abbandono incontrollato di rifiuti o di recidiva si applicano le sanzioni da € 103,00 ad € 500,00 di cui all' art. 13 sub 4 - D.lgs 182/2003.
 - d. sostare e/o transitare con veicoli di ogni tipo su passerelle, pontili, scali di alaggio, banchine di varo/alaggio fatta eccezione per i mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio;
 - e. depositare unità navali e/o carrelli nonché ogni tipo di materiale, al di fuori delle eventuali aree individuate dal Gestore;
 - f. appoggiare biciclette, carrelli od altro alle colonnine e relative protezioni;
4. Gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio e sarà cura del proprietario far in modo che l'animale non arrechi molestia o disagio agli altri Clienti e non sporchi all'interno del Porto Turistico raccogliendo le eventuali defecazioni.

Art. 22 - Norme antincendio

1. La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali predisposti in conformità al piano antincendio del Porto Turistico.
2. Le operazioni antincendio si svolgono sotto la direzione dell'Autorità Marittima, che si avvale anche della collaborazione del personale preposto dal Gestore ed all'uopo destinato per tale intervento. Le spese per tali operazioni sono a carico del Cliente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Porto Turistico.
3. Ai fini della prevenzione di incendi, all'interno del porto di Castelsardo è vietato:
 - a. tenere a bordo sostanze pericolose o suscettibili d'esplosione, fatta eccezione per i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.) e i combustibili necessari all'uso;
 - b. eseguire lavori con uso di fiamma;
 - c. accendere fuochi;
 - d. effettuare lavori di manutenzione alle unità nel posto di ormeggio;



4. I proprietari e/o armatori delle unità situate all'interno dell'area portuale dovranno adottare ogni possibile precauzione al fine di prevenire il pericolo di incendi a bordo, mettendo in atto ogni cautela derivante da disposizioni normative o regolamentari in vigore ovvero suggerita dalla normale perizia marinaresca.
5. È vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetto incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.
6. È altresì vietato lasciare senza presidio sulle banchine qualsiasi materiale, oggetto incandescente o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.
7. Sui moli e sulle banchine interessate dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, comburenti che possono alimentare la combustione o comunque sviluppare, se coinvolte in incendi e/o esplosioni, gas o vapori tossici e nocivi, è vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigarette o sigari accesi in prossimità delle stesse ovvero accendere fuochi o utilizzare fonti di calore.

Art. 23 - Disposizioni antincendio

1. Il Comandante/conducente di unità in genere ormeggiate in porto deve:
 - a. astenersi dal mettere in moto i motori (per unità entro bordo) prima di aver provveduto all'aerazione del vano motore;
 - b. evitare di lasciare sotto tensione, se non necessario, l'allaccio elettrico alla banchina e le relative utenze di bordo, isolando quelle non indispensabili e provvedendo alla ricarica delle batterie solo quando l'unità è presidiata o comunque controllata;
 - c. prima di scendere dall'unità verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti e le valvole dei combustibili e che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e altri possibili inneschi a bordo;
 - d. astenersi dal procedere al travaso di combustibili e/o bunkeraggio a mezzo di apprestamenti, sistemazioni o apparecchiature non previste;
 - e. provvedere rapidamente in caso di incendio o di principio di incendio a bordo ad allertare i Vigili del Fuoco, la Direzione del porto turistico e L'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tesi a fronteggiare l'emergenza, procedendo a mettere in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo e attuando le misure necessarie a contenere/estinguere l'incendio con i mezzi in dotazione all'unità, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, dando comunque assoluta priorità alla salvaguardia della propria ed altrui incolumità fisica.
 - f. È vietato, inoltre, depositare merci, veicoli, attrezzature di qualsiasi natura in posizione tale da impedire o comunque ostacolare il pronto accesso agli apprestamenti antincendio portuali, come indicati da apposita segnaletica.
2. In caso di principio di incendio a bordo, l'equipaggio dell'unità interessata e quelli di altre nelle vicinanze devono immediatamente porre in essere ogni possibile azione per estinguere le fiamme, mettendo in funzione con la massima efficacia i mezzi più idonei in dotazione. L'emergenza dovrà essere prontamente segnalata:
 - a. ai Vigili del Fuoco (115);

- b. alla Capitaneria di Porto (1530) (079.470916) (079.515151);
 - c. alla Stazione Carabinieri (112) (079470122);
 - d. alla Polizia Municipale (079.4780940).
3. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell’Autorità Marittima, che potrà disporre, se del caso, il disormeggio dell’imbarcazione sinistrata e il trasferimento in un luogo ritenuto più idoneo per fronteggiare l’emergenza.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di sicurezza e prevenzione incendio dettate dall’Ordinanza n. 52/2008 del 09.09.2008 della Capitaneria di Porto di Porto Torres.

Art. 24 - Modifica del Regolamento

- 1. Il Gestore si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario, di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Castelsardo 04.05.2023

L’Amministratore Unico

Dott. Matteo Santoni Giovanni

